

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato dei Beni Culturali ed Ambientali
e della Pubblica Istruzione

Dipartimento Regionale BB.CC.AA. ed E.P

Area Affari Generali
Via delle Croci, 8

Prot. N. 113665 del 28.11.2007

Oggetto: Concessioni in uso di beni culturali appartenenti al demanio della Regione Siciliana per l'effettuazione di manifestazioni e spettacoli.

A tutti i Dirigenti Responsabili
delle Aree e Servizi periferici
del Dipartimento BB.CC.AA.
LORO SEDI

e.p.c. Al Servizio Promozione e Valorizzazione
del Dipartimento BB.CC.AA.
SEDE

Al Servizio Film Commission
SEDE

All'Ufficio di Gabinetto
SEDE

Con la circolare n.2 prot.165 del 10.02.05 sono state diramate le ultime direttive in materia di concessioni in uso di teatri antichi, spazi museali, monumenti e zone archeologiche gestiti da questo Assessorato tenendo conto delle modifiche apportate dal D.Lgs n.42/2004 e di quanto introdotto con l'art.15 della L.R. n.17/2004.

Nella suddetta circolare all'ultimo paragrafo relativo all'esenzione dal canone si precisava che “gli istituti concedenti non esigeranno il pagamento di canoni solo nei casi contemplati al comma 3 del citato art.108 del D.Lgs 42/2004”, per effetto del quale nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste da privati per uso personale (es. le foto scattate dai visitatori nei casi in cui ciò è ammesso) o per motivo di studio (ciò che esclude una successiva utilizzazione economica), ovvero da soggetti pubblici per finalità di valorizzazione.

Dal tenore della norma si evince chiaramente che i casi di esonero dal pagamento del canone sono riferiti esclusivamente alle riproduzioni di beni culturali, e non anche alle concessioni in uso strumentale e precario dei beni culturali per le quali il carattere oneroso si desume dalla formulazione del 1° comma dello stesso art.108 che afferma il principio generale del pagamento dei canoni di concessione e dei corrispettivi connessi alle riproduzioni.

E' il caso comunque di evidenziare che i suddetti dettati normativi non trovano puntuale applicazione; infatti si è avuto modo di rilevare che spesso alcuni Istituti periferici concedono l'esonero dal canone o chiedono l'autorizzazione a questa Amministrazione anche per le concessioni

d'uso di siti ricorrendo a generiche motivazioni di rilevanza culturale delle manifestazioni ed esonerando dal pagamento del canone anche soggetti privati (associazioni, fondazioni, imprese...) e cosa ancor più grave quando sono previsti biglietti d'ingresso in aperta violazione di quanto disposto dal surrichiamato art.15 della L.R. n.17/04 per effetto del quale "il canone di concessione di beni culturali della Regione è sempre dovuto nei casi di utilizzo economico degli stessi" evincendosi chiaramente la portata limitativa della norma in quanto neanche i soggetti pubblici possono beneficiare dell'esonero dagli oneri concessori laddove è previsto l'ingresso a pagamento.

Diversa è l'ipotesi in cui, questa Amministrazione sia in sede centrale che negli istituti periferici organizza direttamente manifestazioni rientranti nei propri fini istituzionali anche di concerto o in collaborazione con altri enti pubblici o privati; è di tutta evidenza che per queste iniziative, essendo in presenza di uso diretto dei beni culturali, i soggetti terzi in qualità di partner degli Istituti stessi titolari dei beni culturali non sono tenuti al pagamento di oneri concessori.

Un'ulteriore precisazione si rende necessaria nel caso in cui questo Assessorato, ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della L.R. n.16 del 5.3.71 promuove iniziative di carattere culturale, artistico e scientifico di particolare rilevanza a carico dei capitoli 376528 e 376531.

L'art.19 della L.R. n.9 del 9.08.02 individua le istituzioni pubbliche attraverso le quali l'Assessorato può realizzare le suddette iniziative, ossia gli istituti universitari specializzati nei settori in cui rientrano le iniziative, gli enti locali, gli enti teatrali e lirici regionali che pertanto non sono tenuti al pagamento di canoni di concessione; conseguentemente rimangono escluse dal beneficio dell'esonero del canone le organizzazioni e le associazioni private tenute altresì a versare una percentuale sugli introiti ricavati dalla vendita dei biglietti d'ingresso ove previsti.

La rilevanza della problematica, è di tutta evidenza se fra l'altro si considera che l'utilizzo gratuito dei beni del demanio culturale, al di fuori delle ipotesi sopra individuate, oltre a porsi in aperta violazione del Codice dei beni culturali e dell'art.15 della L.R. n.17/2004 determina a carico dei firmatari dei provvedimenti di esonero responsabilità di natura contabile e patrimoniale per evidente danno all'erario.

Sono in ogni caso fatte salve le autorizzazioni in deroga ai canoni di concessione rilasciate dal Dipartimento Regionale dei beni culturali tramite l'apposito Servizio "Film Commission Regione Siciliana" in forza dell'art.14 della L.R. 14 aprile 2006, n.15.

Qualora le autorizzazioni in deroga agli oneri concessori di cui al precedente capoverso comportino la chiusura di luoghi d'arte ove è previsto un biglietto d'ingresso, i detentori di dette autorizzazioni sono comunque tenuti a versare una somma corrispondente al mancato introito erariale, secondo la quantificazione predisposta dai dirigenti responsabili dei siti in parola.

Sarà istituita, con successivo provvedimento, apposita commissione per la verifica dell'attività concessoria posta in essere dagli istituti periferici, per il coordinamento delle modalità d'uso dei siti interessati, nonché per l'opportuno equilibrio dei canoni anche ai fini della idonea riserva di spazi attrezzati a disposizione dell'amministrazione nelle concessioni d'uso per manifestazioni e spettacoli per le quali comunque i responsabili dei siti dovranno trasmettere in via preventiva una dichiarazione in merito al rispetto del decoro del sito.

FIRMATO
IL DIRIGENTE GENERALE
(Avv. Romeo Palma)